



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 07/03/2006

N. 73

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2006.

L'anno duemilasei , addì sette, del mese di marzo, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO		X
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO	X	
DE VANNA MARIAROSARIA	X	
TRANI GIULIO	X	
PICA FEDERICO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione Commissariale n° 282 del 29 giugno 1994, esecutiva ai sensi di legge a seguito di chiarimenti resi con deliberazione Consiliare n. 13 del 16/09/1994, è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni ai sensi del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/02/2000, esecutiva ai sensi di legge, riguardo la determinazione della classificazione delle categorie, tariffe e modifica del regolamento si è provveduto all'attuazione dall'anno 2000 dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65 del citato decreto legislativo;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19/02/2001, esecutiva ai sensi di legge, del citato regolamento è stato modificato l'art. 14/bis ed è stato istituito l'art. 7/bis;
- Il decreto legislativo 15.11.1993 n°507 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il Capo terzo disciplinante la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
- Il decreto legislativo 05/02/1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e, in specifico, l'articolo 49 che istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e disciplina l'elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;
- Con d.P.R. 27 aprile 1999, n.158 è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;
- La legge 266 del 23.12.2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)" che all'articolo 134, nel modificare ed abrogare talune disposizioni del d.P.R. 158/99, stabilisce, a modifica del primo comma dell'articolo 49 del D.Lgs. n.22/97, che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n.915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507 è soppressa dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i Comuni devono provvedere alla integrale copertura del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa;
- La data di soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è più quella del 31 dicembre 2005, potendosi, da parte del Comune, continuare a mantenere la tassa, pur dovendosi provvedere gradualmente alla copertura integrale dei costi del servizio;

RITENUTO conseguentemente, stante il tenore della citata disposizione normativa, di proseguire anche per l'anno 2006 con la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, essendo peraltro, il Comune obbligato successivamente all'applicazione dell'articolo 49 del D. Lgs. 22/97, a mente del citato articolo 134 della Legge 266/05;

RILEVATO che è stata esplicitata la possibilità di prorogare le tariffe TARSU secondo i previgenti criteri di commisurazione, con la conseguenza che dovranno essere approvate tariffe in applicazione dell'articolo 65 del d.Lgs. 507/93 (commisurazione della tassa in base alla quantità e qualità media ordinaria per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati ed al corso di smaltimento);

CONSIDERATO che :

- relativamente alla determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale è opportuno considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani ai sensi del combinato disposto dell'articolo 53, comma 17, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dell'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392;
- questo Comune è tenuto alla copertura integrale del costo del servizio entro l'anno 2007 ai sensi e per gli effetti del DPR 27.04.1999, n. 158 e sue successive modifiche ed integrazioni e del comma 523 art. 1 della legge 311\2004;

RICHIAMATO l'art. 61 del D. Lgs. 507/93 che, tra l'altro, dispone che il gettito complessivo della tassa non superi il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né sia inferiore al 50% del predetto costo;

VISTA la nota a firma del Dirigente del Settore Tecnico prot. n.208/UTC del 01/03/2006 relativa alla previsione di spesa del servizio R.S.U. per l'anno 2006 che ammonta a € .5.328.290,67 per il Comune di Ischia;

DATO ATTO che:

- il Comune di Ischia ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'Interno, l'approvazione dell'ipotesi del Bilancio di previsione stabilmente equilibrato per l'anno 1993, e degli atti connessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 251, 265 e 267 del D. Lgs 267/2000, nonché del disposto degli artt. 242 e 243 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e che, vista l'ultima certificazione al Conto Consuntivo 2004, non è da ascriversi tra gli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie;

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 251, 265 e 267 del D.Lgs. 267/2000, visto che l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato è relativa all'anno 1993, la durata della procedura di risanamento e delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato si è già consumata;

- con la menzionata deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/02/2000, dopo aver:

a. Ritenuto opportuno, tenuto conto dell'obiettivo difficoltà di misurazione della produzione individuale effettiva, nonché dell'esigenza - da una parte - di evitare sviamenti del corretto ed integrale conferimento dei rifiuti al servizio pubblico, al fine di sottrarsi al carico fiscale strettamente commisurato ai rifiuti realmente prodotti, - dall'altra - di attenuare il carico per i nuclei familiari più numerosi, anche per il contestuale interesse collettivo al servizio di N.U., determinare i valori per la commisurazione della tassa in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, ed al costo di smaltimento;

b. Ritenuto opportuno assimilare le attività da ritenersi omogenee, aggregandole in categorie tassabili con la medesima misura tariffaria, in ragione dei ruoli attualmente presenti nel Comune, dei dati parametrici emersi dalle elaborazioni e calcoli statistici di rilevanza nazionale, così come anche elaborati dal GF Ambiente, nonché del disposto dell'art. 68 del decreto legislativo n. 507/93, tenuto conto delle indagini sperimentali e delle evidenze statistiche ed empiriche che hanno confermato che: a) è necessario differenziare le attività commerciali nelle due diverse tipologie dei beni deperibili e dei beni non deperibili; b) le attività di generi alimentari, sono quelle che producono la maggiore quantità di rifiuti solidi urbani per metro quadro all'anno; molte attività commerciali hanno predominanza di rifiuti quali i cartoni da imballo con alto indice di riciclaggio; che notevole è il range di miglioramento dell'indice di riciclaggio soprattutto di alcune utenze, come si evince dai dati del Ministero dell'Ambiente;

RITENUTO di osservare che, anzitutto, il tributo di cui si tratta, benché sia denominato "tassa smaltimento rifiuti", ha in realtà natura di contributo, affine al contributo di miglioria o ai contributi previdenziali. Si tratta di importi che il contribuente è tenuto a pagare, indipendente da qualsivoglia domanda, che sono a fronte di un beneficio che è reso disponibile a tutti gli interessati, ma che è altresì fruito dal contribuente medesimo. Il beneficio di cui trattasi è, in sostanza, un "bene pubblico", che consiste nell'igiene e nel decoro urbano, di cui gli utenti cittadini, così come pure le utenze turistiche, e tutti gli operatori, godono. È ben chiaro che l'interesse all'igiene e al decoro urbano, nei comuni a prevalente vocazione turistica, è più rilevante negli operatori turistici rispetto ad altre categorie.

RIBADITO che anche per l'anno 2006 si procede alla determinazione degli importi tariffari secondo le indicazioni propositive adattate alla realtà locale della circolare n. 95/E del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale per la Fiscalità Locale emanata il 22 giugno 1994 e la circolare 40/E del 17/02/96, con l'utilizzo dei dati

statistici rilevati, raccolti dal GF Ambiente come da relazione effettuata e dai quali emerge una sostanziale conferma del trend della capacità di produrre rifiuti delle diverse categorie caratterizzato sostanzialmente dalla maggiore propensione in assoluto delle attività legate al commercio ed utilizzo dei beni alimentari, anche se il range di scostamento relativo tra tali attività (alberghi, ristoranti, discoteche, supermercati, ortofrutta) tende a ridursi e vi è una maggiore omogeneità di valori tra coloro che distribuiscono i prodotti alimentari e coloro che li somministrano; anche confermata è la tendenza ad una sempre maggiore attenzione delle famiglie verso le problematiche ambientali;

DEFINITO il costo medio generale netto per unità di superficie Cmg dal rapporto fra il costo complessivo previsto per l'anno di competenza calcolato secondo le disposizioni normative vigenti, nonché delle determinazioni circa il tipo di copertura prescelto, e la ipotizzabile, desunta dai dati raccolti dal censimento e controllo effettuato, superficie complessiva imponibile netta pari a mq. 1.152.925 per l'anno 2006, così come trasmesso dalla Srl Genesis. Tale tariffa deve essere differenziata ed articolata secondo le specifiche ed effettive produttività delle singole attività, attraverso l'individuazione dell'indice di produttività specifica (ips) e l'indice di qualità specifica (iqs), che restano determinati in forza dei dati statistici periodici raccolti e di valenza nazionale. A tal riguardo si ribadisce che:

Indice di produttività specifica (ips)

Con tale rapporto si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività $ips = qs/qm$; ovvero l'ips è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota. E' la misura relativa quantitativa della capacità di produrre rifiuti. Dai dati acquisiti emerge una sostanziale conferma del trend caratterizzato dalla maggiore propensione in assoluto delle attività legate al commercio ed utilizzo dei beni alimentari, con, tuttavia, una riduzione del range di scostamento sia assoluto (tra il minimo e massimo assoluto), sia relativo tra le sole attività legate al commercio e somministrazione dei beni alimentari;

Indice di qualità specifico (iqs)

Con tale parametro, definito in base alla composizione merceologica dei rifiuti prodotti dalle singole tipologie di utenza, si intende un coefficiente moltiplicatore da introdurre nella formula finale che determina la tariffa unitaria. Esso viene anche desunto dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti. Generalmente tale parametro ha un valore che rientra nel range tra 0,8 - 1,6. Un valore inferiore all'unità è adottato per le attività che per definizione producono scarti contenenti buone quantità di materiali potenzialmente riciclabili (es. sostanza organica biodegradabile, carta e cartone ecc.) e che hanno una elevata massa volumica.

Sulla base dei parametri indicati per il calcolo della tassa del comune la tariffa è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per l'indice della classe di produttività specifica dei rifiuti (ips) nonché per l'indice di qualità specifica dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione (iqs). Pertanto il valore tariffario è determinato con la seguente espressione matematica:

$$Ts = Cmg \times ips \times iqs$$

dove: Ts è il valore della tassa per la singola classe di contribuenza, ips è l'indice di produttività specifica della classe, iqs è il coefficiente di qualità corretto e Cmg è la tariffa media determinata nell'ambito locale di riferimento.

DATO ATTO che:

a) sulla base dei risultati conseguenti da detta indagine, si addiende al listino tariffario che è allegato al presente atto, precisandosi in proposito che la tariffa per ogni singola categoria o classe di contribuenza è data dal prodotto del Costo medio generale per unità

di superficie (Cmg), netto e arrotondato sulla base del reale gettito voluto, per l'indice di produttività specifica dei rifiuti (Ips), nonché per l'indice di qualità specifica (Iqs) dei rifiuti della stessa categoria di contribuenza.

b) questo Comune è caratterizzato da una forte presenza sul proprio territorio di numerose aziende alberghiero – turistico - ricettive che sviluppano la propria attività nel corso dell'intero anno solare in virtù di titoli autorizzativi annuali e che i continui flussi turistici, legati alle favorevoli condizioni climatiche sono costanti, anche in relazione all'attività termale che dura tutto l'anno;

d) questo Comune, rispondendo a principi generali ispiratori della tassa, sin dall'anno 2000 ha stabilito di determinare la commisurazione della tassa secondo l'art. 65 del d. lgs. 507\1993 in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili nei locali ed aree interessate, a seconda del tipo di uso a cui gli stessi sono destinati, ed al costo di smaltimento;

h) per le attività stagionali per le quali questo Comune ha rilasciato licenza o autorizzazione limitando l'attività ad un preciso arco temporale dell'anno, sono state previste apposite riduzioni della tariffa base ai sensi dell'art. 66 del vigente D. Lgs. 507\1993;

VISTO, inoltre, le altre circolari e precisazioni Ministeriali inerenti il metodo di applicazione della citata disposizione normativa;

VISTA l'indagine effettuata dalla Società GFAmbiente di Calderara di Reno (BO), la quale ha fatto emergere i seguenti dati parametrici:

1.	COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	€ 5.328.291,00
2.	GETTITO	€ 4.987.813,00
3.	COEFFICIENTE DI COPERTURA	0,9361
4.	COSTO MEDIO GENERALE (CMG)	3,87503
5.	PRODUTTIVITA' MEDIA PER UNITA' DI SUPERFICIE	11.342

PRESO ATTO che, sulla base dei risultati conseguenti detta indagine, si addivene al listino tariffario allegato, precisandosi in proposito che la tariffa per ogni singola categoria o classe di contribuenza è data dal prodotto del Costo medio generale per unità di superficie (Cmg), netto e arrotondato sulla base del reale gettito voluto, per l'indice di produttività specifica dei rifiuti (Ips), nonché per l'indice di qualità specifica (Iqs) dei rifiuti della stessa categoria di contribuenza;

RITENUTO, sulla base dello studio in collaborazione con la società Gfambiente trasmesso in data 06 marzo 2006 ed acquisito al n. 5881 del protocollo generale di questo Ente, di adottare approvandole, le tariffe commisurate secondo i parametri di cui all'articolo 65 comma 1 del decreto Legislativo 507/93;

RILEVATO che in forza del citato articolo 52 del decreto Lgs. 446/97, dell'articolo 30, comma 14 della Legge 23.12.1999 n. 488, nonché del decreto del Ministero dell'Interno di intesa con il Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione Economica del 15/12/1999, il listino tariffario di che trattasi ha effetto a decorrere dal 01/01/2006 e che il medesimo deve essere approvato contestualmente al bilancio di previsione per l'anno 2006;

VISTO l'articolo 32 della Legge 142/90 ;

VISTO i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui al comma 1 dell'articolo 53 della legge 142/90 come modificato dal comma 3 dell'articolo 13 della Legge 265 del 3.08.1999;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

Per quanto espresso in narrativa che si dà per integralmente di seguito riportato:

1. di approvare e quindi adottare per l'anno 2006 le tariffe della Tassa Smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) secondo lo schema indicato nella tabella B4, determinato secondo quanto prescritto dal decreto Legislativo 507/93, prendendo atto dell'indagine esperita in proposito dalla Società Gfambiente in applicazione degli articoli 65 e 68 del sopracitato riferimento normativo i cui risultati vengono allegati alla presente delibera costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il grado di copertura del costo del servizio, in relazione alle tariffe come sopra approvate, risulta essere del 0,9361%;
3. di dare, altresì, atto che l'impianto tariffario di che trattasi è a valere dall'1.01.2006;
4. di dare, infine, atto che il presente provvedimento verrà inviato nelle forme di Legge al competente Ministero delle Finanze;
5. di dare mandato al Dirigente del Settore Economico – Finanziario di predisporre gli adempimenti consequenziali nonché gli atti conseguenti l'approvazione delle liste di pagamento;
6. allegare al presente deliberato il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267;
7. Dichiarare la presente, con separata votazione unanime e palese immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L, attesa l'urgenza.

Del che il presente verbale.

**IL PRESIDENTE
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. _____ del _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____ Prot.N. _____

- la delibera è legittima

- la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

